

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. 0258/Pres.

Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Art. 1	Finalità ed oggetto
Art. 2	Modalità e soggetti abilitati
Art. 3	Atti trasmessi per via telematica
Art. 4	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza.

2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/2007.

Art. 2
(Modalità e soggetti abilitati)

1. Le comunicazioni telematiche tra i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza cooperativa avvengono a mezzo della posta elettronica. Per tale finalità, il Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, i componenti della Commissione, i legali rappresentanti delle Associazioni e degli Organismi specializzati sottoscrivono, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un documento nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica designati ed abilitati alle comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/2007.

Art. 3
(Atti trasmessi per via telematica)

1. Sono trasmessi a mezzo della posta elettronica:

- a) la convocazione e l'ordine del giorno delle sedute della Commissione;
- b) le comunicazioni giustificative concernenti l'impossibilità di partecipare alle sedute della Commissione;
- c) i verbali delle sedute della Commissione;
- d) le richieste di integrazione dei verbali delle sedute della Commissione;
- e) le comunicazioni di cui agli articoli 17, comma 10, 21, comma 6, 27, commi 6 e 7, della legge regionale 27/2007.

2. Sono trasmessi sia in forma cartacea che a mezzo della posta elettronica:

- a) i verbali di revisione cooperativa, muniti di firma digitale del revisore e del legale rappresentante dell'ente cooperativo vigilato;
- b) copia dell'attestazione di revisione di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge regionale 27/2007.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.